



COMUNE DI ACERNO

(Provincia di Salerno)

AREA TECNICA

Via Rimembranza 8, 84042 Acerno (SA) – P. IVA 00552610651 – Tel. 089 9821211 – Fax 089 9821227 – www.comune.acerno.sa.it

REGOLAMENTO per la GESTIONE delle STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

Art.90 della Legge 27 dicembre 2002 n.289

Art.20 della Legge Regionale Campania 25 Dicembre 2013 n.18

ITER AMMINISTRATIVO:

REGOLAMENTO	Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale N. 15/2016;

PUBBLICITA':

Albo Pretorio – Pubblicazione N. ___ del ___/07/2016 dal ___/07/2016 al ___/07/2016
Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Acerno , Sezione "Regolamenti"
Sito Istituzionale del Comune di Acerno , Sezione "Regolamenti" ;

INDICE

Art. 1	<i>Principi</i>	pag. 3
Art. 2	<i>Finalità ed obiettivi</i>	pag. 3
Art. 3	<i>Oggetto del Regolamento</i>	pag. 3
Art. 4	<i>Definizioni</i>	pag. 4
Art. 5	<i>Forme di gestione, accesso ed uso delle strutture sportive</i>	pag. 5
Art. 6	<i>Affidamento a terzi</i>	pag. 5
Art. 7	<i>Soggetti affidatari delle assegnazioni temporanee a titolo gratuito</i>	pag. 5
Art. 8	<i>Procedura per l'affidamento in assegnazione temporanea ad uso gratuito</i>	pag. 6
Art. 9	<i>Sospensione, decadenza e revoca dell'affidamento in assegnazione temporanea a titolo gratuito</i>	pag. 6
Art. 10	<i>Affidamento a terzi in concessione pluriennale a titolo oneroso</i>	pag. 6
Art. 11	<i>Contenuto specifico delle convenzioni</i>	pag. 7
Art. 12	<i>Soggetto Gestore</i>	pag. 7
Art. 13	<i>Selezione del soggetto gestore</i>	pag. 8
Art. 14	<i>Durata della concessione ed obblighi del concessionario</i>	pag. 9
Art. 15	<i>Norme generali sulla manutenzione</i>	pag. 10
Art. 16	<i>Divieto di sub concessione</i>	pag. 10
Art. 17	<i>Norme generali sulla vigilanza</i>	pag. 11
Art. 18	<i>Sanzioni, risoluzione e revoca della concessione</i>	pag. 11
Art. 19	<i>Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali</i>	pag. 11
Art. 20	<i>Rinvii</i>	pag. 12
Art. 21	<i>Norme transitorie e finali</i>	pag. 12
ALLEGATO A	NORME SULLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	pag. 13
ALLEGATO B	NORME SULL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	pag. 14

Art. 1
(Principi)

1. Il Comune di Acerno, in armonia con i principi della Costituzione italiana, della Costituzione europea, dello Statuto Comunale, della Carta europea dello sport e del Codice europeo d'etica sportiva del Consiglio d'Europa, riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie e sportive, ricreative, educative ed agonistiche, per assicurare il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini, nonché il pieno e completo sviluppo della loro personalità. Riconosce alla cultura ed alla pratica dello sport e delle attività motorie un ruolo preminente per la formazione educativa dei praticanti, per la costruzione di un sentimento d'integrazione e di appartenenza alla comunità, per lo sviluppo di relazioni sociali fondate sulla solidarietà, il rispetto reciproco e le regole di convivenza civile. La funzione sociale dello sport è considerata mezzo fondamentale per la tutela della salute dei singoli e per la prevenzione dalle malattie.

2. Il Comune di Acerno garantisce la libertà della pratica sportiva e combatte ogni forma di limitazione, riconoscendo nello sport, nelle attività motorie e ricreative e nel diritto al gioco lo strumento fondamentale per la formazione ed il benessere della persona, l'inclusione e la cooperazione sociale, la fruizione dell'ambiente urbano e naturale nella cornice della sostenibilità.

Art. 2
(Finalità ed obiettivi)

1. Il Comune persegue il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) la diffusione della pratica sportiva e delle attività motorie, educative, ricreative ed agonistiche per garantire i bisogni individuali, collettivi e per assicurare pari opportunità, anche di genere;
- b) la salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione locale;
- c) l'accesso dei soggetti svantaggiati e di quelli diversamente abili alle attività sportive, motorie, educative, ricreative e agonistiche, assumendo queste attività come preminenti strumenti di integrazione sociale;
- d) il sostegno della pratica delle attività motorie a carattere sportivo, educativo, ricreativo e agonistico, come strumento di integrazione sociale e di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di emarginazione, di dispersione scolastica e di devianza giovanile, nonché di recupero e di reinserimento sociale dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali;
- e) la tutela del diritto alla salute ed all'integrità delle persone impegnate nella pratica delle attività sportive;
- f) la realizzazione degli interventi mediante forme di cooperazione e di coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati;
- g) l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali ed economiche, con interventi relativi a infrastrutture, attrezzature e servizi per il tempo libero;
- h) l'adeguata presenza di impianti e attrezzature sportive, anche incentivando la partecipazione di privati alla loro realizzazione mediante il ricorso allo strumento della finanza di progetto o alla concessione della realizzazione e della gestione delle opere;
- i) la promozione del territorio come centro di incontro, di aggregazione e di interscambio culturale delle comunità sportive, attraverso la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi provinciali, regionali e nazionali;
- j) l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, per la massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando le pratiche motorie di base, alle quali deve essere favorito l'accesso pubblico;

Art. 3
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, oltre che dei principi e delle finalità stabilite innanzi, ha per oggetto la disciplina dell'affidamento in gestione delle strutture sportive comunali. Le strutture da affidare in gestione sono individuate dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2. In fase di prima applicazione e di approvazione del presente Regolamento vengono individuate le seguenti strutture sportive comunali:

- a) Campo Sportivo San Francesco;
- b) Piscina Comunale;
- c) Campetto Play-Ground;

3. Ai sensi dell'art.90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 *“L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”*;
4. Ai sensi dell'art.90, comma 25, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 *“Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge(ndr: patto di stabilità interno degli enti territoriali), nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”*;
5. Ai sensi dell'art.90, comma 26, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 *“Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti”*;
6. Il Comune di Acerno assolve a tutte le funzioni e i compiti previsti dall'art.5 comma 3 della Legge Regionale della Campania 25 novembre 2013, n. 18.
7. Il Comune procede nell'affidamento delle strutture sportive secondo i criteri fissati dall'art. 20¹ della Legge Regionale della Campania 25 novembre 2013, n. 18 *“Modalità di affidamento degli impianti sportivi in attuazione dell'articolo 90 della legge 289/2002”*;

Art. 4 (Definizioni)

1. Le strutture sportive si caratterizzano, di norma, con:

- **gli spazi per l'attività sportiva** (campi, piste, vasca, etc.);
- **i servizi di supporto** (spogliatoi ed annessi, depositi attrezzi, etc.);
- **gli impianti tecnologici** (idrosanitario, riscaldamento, ventilazione, elettrico, illuminazione, etc.);
- **gli spazi per il pubblico** (posti spettatori, servizi igienici per il pubblico, percorsi, etc.);
- **i servizi connessi all'esercizio delle attività sportive** (sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate, spazi pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno, secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni;

¹ 1. In attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26 della legge 289/2002 sono disciplinate le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi, di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti proprietari, per valorizzare la cultura dell'associazionismo sportivo che opera nel settore senza finalità di lucro. 2. Gli enti pubblici territoriali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi, nel rispetto del principio dell'imparzialità della scelta, affidano la gestione al Coni, al Cip, alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla sezione A prevista nell'articolo 11, comma 2, che garantiscono: a) l'apertura dell'impianto a tutti i soggetti e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero; b) l'esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell'impianto, l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori; c) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con l'attività praticabile nell'impianto e con l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani; d) la compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi; e) lo svolgimento dell'attività agonistica; f) la destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell'impianto. 3. Per l'affidamento della gestione prevista nel comma 1, gli enti pubblici territoriali adottano l'avviso pubblico con le modalità di pubblicità delle procedure di selezione, quale procedura idonea a garantire l'effettiva conoscenza ai soggetti interessati. Gli enti pubblici territoriali trasmettono l'avviso alla competente struttura regionale, che ne cura la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. Il provvedimento di affidamento è comunicato al SIS Campania, previsto nell'articolo 9. 4. La selezione del soggetto gestore, previa verifica e valutazione dell'osservanza delle disposizioni vigenti, avviene in ragione della diversa tipologia, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza degli impianti ed all'esito della valutazione dei progetti presentati, che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione, tenendo conto anche della indicazione, da parte dell'ente territoriale, del canone minimo che si intende percepire e del massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione. 5. Gli enti pubblici territoriali individuano gli ulteriori elementi oggettivi ed i criteri di valutazione dei progetti presentati, in aggiunta ai criteri previsti nel comma 3, quali: a) la pregressa esperienza di gestione; b) i risultati conseguiti nel settore agonistico; c) la presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei, mondiali o olimpionici. 6. In deroga a quanto disposto nei commi 1, 2, 3 e 4, il servizio di gestione può essere affidato in via diretta dai comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti: a) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio dove sono ubicati; b) quando nel territorio di riferimento dell'ente proprietario è presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto; c) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti nel territorio dove insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo, anche in forma associativa o consortile. 7. Gli enti locali competenti, con regolamento, disciplinano l'applicazione dei commi 3 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- **L'attività sportiva** è la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
- **L'attività agonistica** è l'attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo;
- **L'attività amatoriale** è l'attività sportiva con finalità ricreative e di benessere;
- **L'attività promozionale** è l'attività rivolta ai giovani (fino a 16 anni), agli anziani (oltre 65 anni), ai diversamente abili (con invalidità oltre 50%);
- **L'attività dilettantistica** è l'attività, anche a livello agonistico, svolta con atleti non professionisti;
- **L'assegnazione in uso temporaneo** è il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di una struttura sportiva o di un campo o di uno spazio attrezzato all'interno di una struttura sportiva, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, per singole manifestazioni e/o eventi;
- **L'affidamento in gestione** è il procedimento con il quale il Comune affida a terzi l'intera gestione di una struttura sportiva;

Art. 5

(Forme di gestione, accesso ed uso delle strutture sportive)

1. Il Comune di Acerno gestisce le strutture sportive di sua proprietà nei seguenti modi:
 - a) in forma diretta, qualora disponga di personale idoneo;
 - b) in forma indiretta, mediante affidamento a terzi da individuarsi con le procedure stabilite dalle leggi;
2. E' in ogni caso sempre garantito l'accesso e l'uso delle strutture sportive a tutti i cittadini secondo il principio dello sport per tutti, quale pratica da favorire per ogni fascia di età per fini sociali e di tutela della salute.
3. L'Amministrazione regola l'utilizzo delle strutture sportive da parte di singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società o Associazione Sportiva, o aderenti a Società o Associazioni Sportive diverse dalla concessionaria e ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle specifiche convenzioni.
4. Nell'affidamento in concessione delle strutture sportive il concessionario nella presentazione dell'offerta dovrà garantire un monte giorni annuale in favore del Comune pari a non meno di un giorno/mese. L'entità costituirà criterio oggettivo di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il Comune disporrà di questo monte ore per l'assegnazione in uso gratuito delle strutture o parte di esse onde garantire lo svolgimento di manifestazioni promosse, patrocinate e/o autorizzate dallo stesso.
5. Modalità di utilizzo ed entità della riserva sono preventivamente stabilite nell'avviso di gara e successivamente fissate nella convenzione specifica di cui ai successivi articoli.
6. L'Amministrazione può consentire alle organizzazioni sportive presenti sul territorio il tesseramento degli utenti (tessera associativa) qualora ciò non crei una barriera all'utilizzo ed alla fruizione delle strutture da parte di ogni singolo cittadino.

Art. 6

(Affidamento a terzi)

1. Il Comune affida le strutture sportive secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed in particolare con riferimento all'art. 90 comma 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 20 della Legge Regionale della Campania 25 novembre 2013, n. 18;
2. Gli affidamenti possono essere:
 - a) in assegnazione temporanea a titolo gratuito;
 - b) in concessione pluriennale a titolo oneroso;

Art. 7

(Soggetti affidatari delle assegnazioni temporanee a titolo gratuito)

1. Gli affidamenti in assegnazione temporanea a titolo gratuito di cui all'art.6 comma 2 lett. a) sono disposte, nell'ambito delle disponibilità dell'Ente previste dall'art.5, in favore dei seguenti soggetti, diversi dal concessionario, e nell'ordine di priorità elencato:
 - a) scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;
 - b) organismi di diritto pubblico che agiscono in ambito locale (CONI e Federazioni Sportive);
 - c) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni ed iscritte nel Registro Regionale - Sez. A;

- d) associazioni o enti per le attività motorio-educativo-ricreative, non riconosciuti dal Coni iscritti nel Registro Regionale - Sez. B;

Art. 8

(Procedura per l'affidamento in assegnazione temporanea ad uso gratuito)

1. L'affidamento in assegnazione temporanea a titolo gratuito è lo strumento che L'Ente utilizza, nell'ambito delle riserve di cui all'art.5, per consentire ai soggetti di cui all'art.7, diversi dal concessionario, di usufruire delle strutture sportive per singoli eventi sportivi e/o per singole manifestazioni sportive;
2. L'affidamento in assegnazione temporanea a titolo gratuito riporta sempre con precisione la data e l'orario in cui la struttura sportiva è resa disponibile per la singola manifestazione e/o per il singolo evento sportivo;
3. Le domande di affidamento in assegnazione temporanea a titolo gratuito di una o più strutture sportive, debbono essere inoltrate, dai soggetti di cui all'art.7, all'Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima della data fissata per il singolo evento sportivo e/o per la singola manifestazione sportiva;
4. L'Amministrazione Comunale, acquisita la disponibilità della struttura sportiva, o delle strutture sportive, per la data e l'ora indicate nella domanda, presso i competenti uffici dell'Area Tecnica Comunale, con atto deliberativo della Giunta Comunale affidano le stesse in assegnazione temporanea a titolo gratuito, eventualmente anche patrocinando il singolo evento sportivo e/o la singola manifestazione laddove ne ricorrano i presupposti secondo lo Statuto Comunale.
5. Il provvedimento di affidamento in assegnazione temporanea a titolo gratuito va immediatamente comunicato al concessionario.

Art. 9

(Sospensione, decadenza e revoca dell'affidamento in assegnazione temporanea a titolo gratuito)

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, può sospendere l'affidamento in assegnazione temporanea a titolo gratuito di una struttura sportiva per sopravvenute circostanze connesse al pubblico interesse, per sopravvenute esigenze manutentive che pregiudichino l'agibilità della stessa, per avverse condizioni climatiche che non consentano lo svolgimento in sicurezza del singolo evento sportivo e/o della singola manifestazione sportiva, o per qualsiasi altra sopravvenuta causa di forza maggiore che rendesse la struttura o le strutture sportive oggetto del provvedimento di fatto inagibili, senza alcuna pretesa di rivalsa da parte del beneficiario nei confronti sia dell'Amministrazione Comunale che del concessionario.
2. Il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale dichiara la decadenza dell'affidamento in assegnazione temporanea a titolo gratuito di una struttura o di più strutture sportive, qualora sia accertato che i beneficiari:
 - a) abbiano violato le norme del presente regolamento;
 - b) abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di affidamento;
 - c) abbiano arrecato danni alle strutture sportive e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento del danno stesso;
3. La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze riscontrate;
4. Il Responsabile dell'Area Tecnica revoca l'affidamento in assegnazione temporanea a titolo gratuito di una struttura o di più strutture sportive, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del beneficiario nei confronti sia dell'Amministrazione Comunale che del concessionario:
 - a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto e di diritto del soggetto beneficiario;
 - b) per nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario;

Art. 10

(Affidamento a terzi in concessione pluriennale a titolo oneroso)

1. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un soggetto concessionario avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica. La Giunta Comunale può determinare il canone minimo che intende percepire per gli impianti affidati in concessione nonché i criteri ed il limite massimo per la concessione di un eventuale contributo economico a sostegno della gestione sempre che ne ricorrano le condizioni di legge;
2. L'avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta dell'affidatario di cui al presente articolo con i relativi punteggi. Le Commissioni giudicatrici per l'affidamento degli impianti sportivi saranno composte da un numero di tre membri interni al Comune. La presidenza è attribuita al Funzionario Responsabile dell'Area nel quale è incardinato il Servizio Sport.

3. Per gli impianti assegnati in concessione è prevista⁽¹⁾ l'istestazione al concessionario dei contratti per la fornitura dell'energia elettrica;
 4. Le spese di voltura dei contratti di fornitura energia elettrica sono a carico del concessionario; restano a carico dell'Ente le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al frazionamento di eventuali utenze miste;
 5. L'avviso pubblico per la concessione in gestione elencherà precisamente le eventuali figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto. L'offerta del concorrente dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, prevedere un'organizzazione del personale che comprenda comunque tali figure;
 6. Il gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro recate dal d.lgs. n.81/2008 e s. m. e i.. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla decadenza della concessione;
 7. Il gestore è tenuto ad applicare ai lavoratori utilizzati sull'impianto le normative regionali e nazionali vigenti nel settore.
 8. Il gestore provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull'impianto;
- (1) previa verifica della compatibilità economica in sede di convenzione (emendamento Consiglio Comunale)**

Art. 11

(Contenuto specifico delle convenzioni)

1. Gli affidamenti a terzi in concessione pluriennale sono regolati da una convenzione di gestione recante i seguenti contenuti minimi:
 - a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
 - b) Durata della convenzione;
 - c) Promozione sportiva nel territorio e ottimizzazione nell'utilizzo dell'impianto;
 - d) Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - e) Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
 - f) Gestione delle attività connesse (bar/punto ristoro, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
 - g) Applicazione e riscossione tariffe (rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo di utenza);
 - h) Applicazione e riscossione delle sanzioni;
 - i) Piano di Utilizzo (comma 7 art.21 della L.R. 18/2013);
 - j) Piano di Conduzione Tecnica (comma 8 art.21 della L.R. 18/2013);
 - k) Nomina responsabile tecnico;
 - l) Norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
 - m) Garanzie;
 - n) Forme di controllo da parte del Comune di Acerno;
 - o) Responsabile della struttura (datore di lavoro);
 - p) Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
 - q) Documento di valutazione dei rischi;
2. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto;

Art. 12

(Soggetto Gestore)

1. Ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale Campania 25 novembre 2013 N.18, come integrata con le modifiche apportate dalla Legge Regionale Campania 7 agosto 2014 N.16, la concessione in gestione degli impianti sportivi può essere affidata:
 - a) al Coni;
 - b) al Cip;

- c) alle Federazioni sportive nazionali;
 - d) agli Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate;
 - e) alle Associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla sezione A prevista dall'articolo 11, comma 2, della L.R. 18/2013, che garantiscano:
 - i. l'apertura dell'impianto a tutti i soggetti e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;
 - ii. l'esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell'impianto, l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori;
 - iii. la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con l'attività praticabile nell'impianto e con l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - iv. la compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
 - v. lo svolgimento dell'attività agonistica;
 - vi. la destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell'impianto;
2. Per l'affidamento della gestione prevista nel comma precedente, il Comune di Acerno adotta l'avviso pubblico con le modalità di pubblicità delle procedure di selezione, quale procedura idonea a garantire l'effettiva conoscenza ai soggetti interessati. L'avviso pubblico viene trasmesso alla competente struttura regionale, che ne cura la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. Il provvedimento di affidamento è comunicato al SIS Campania, previsto dall'articolo 9 della L.R. 18/2013;
3. La selezione del soggetto gestore, previa verifica e valutazione dell'osservanza delle disposizioni vigenti, avviene, in ragione della diversa tipologia degli impianti, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza, ed all'esito della valutazione dei progetti presentati, che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione, tenendo conto anche della indicazione, da parte dell'Ente, del canone minimo che si intende percepire e del massimo contributo economico che eventualmente si intende concedere a sostegno della gestione, sempre che sia possibile in forza delle disposizioni vigenti in materia di Enti che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243-bis del d.lgs. n.267/2000;
4. L'Ente individua i seguenti ulteriori elementi oggettivi e criteri di valutazione dei progetti presentati:
- a) la pregressa esperienza di gestione;
 - b) i risultati conseguiti nel settore agonistico;
 - c) la presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei, mondiali o olimpionici.
5. In deroga a quanto disposto nei commi precedenti il servizio di gestione può essere affidato in via diretta (ai sensi del comma 6 dell'art.20 della L.R. 18/2013):
- a) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio dove sono ubicati;
 - b) quando nel territorio è presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
 - c) qualora le società e le associazioni di promozione sportiva operanti nel territorio dove insiste l'impianto costituiscano un unico soggetto sportivo, anche in forma associativa o consortile;
6. Oltre al possesso dei requisiti di ordine generale previste dall'art.80 del d.lgs. n.50/2016, il soggetto gestore non dovrà avere posizioni debitorie nei confronti dell'Ente alla data di scadenza del previsto bando di gara;
7. Eventuali Piani di Rientro del debito potranno essere accordati dal Comune di Acerno e potranno avere durata non superiore ai diciotto mesi. Il mancato rispetto delle scadenze fissate per i versamenti comporterà la decadenza dal beneficio, l'escussione della cauzione definitiva da parte dell'Ente e la risoluzione dell'eventuale rapporto concessorio instauratosi, salvo ulteriori addebiti;

Art. 13

(Selezione del soggetto gestore)

- 1. La scelta dell'affidatario avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.95 del d.lgs. n.50/2016);
- 2. L'avviso pubblico di selezione per l'affidamento a terzi in concessione pluriennale a titolo oneroso degli impianti sportivi stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, tenendo conto della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche degli impianti sportivi;
- 3. L'Avviso va pubblicato:
 - all'Albo Pretorio on line dell'Ente;
 - sul Profilo Istituzionale dell'Ente, Sezione Bandi di Gara, <http://www.comune.acerno.sa.it/bandi-di-gara>;

- sul portale Amministrazione Trasparente del Comune di Acerno, Sezione "Bandi di Gara e Contratti", sottosezione "Avvisi, Bandi ed Inviti", <https://www.halleyweb.com/c065001/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/188>;
- L'avviso viene inoltre trasmesso alla struttura regionale competente che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- Il provvedimento di affidamento è comunicato al Sistema Informativo Regionale per lo Sport (SIS -Campania), ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L.R. 18/2013;

4. I criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti indirizzi generali:

A) QUALITÀ DEL SOGGETTO E DEL PROGETTO:

La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- A.1 - Pregressa esperienza di gestione di impianti sportivi pubblici;
- A.2 - Radicamento sul territorio comunale, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato;
- A.3 - Risultati conseguiti nel settore agonistico relativamente alla disciplina sportiva o ad almeno una delle discipline sportive cui è destinato in prevalenza l'impianto o gli impianti in affidamento;
- A.4 - Presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei, mondiali o olimpionici per almeno una delle discipline praticabili nell'impianto;
- A.5 - Proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate alle scuole, alla promozione sociale, all'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai soggetti segnalati dai servizi sociali, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compreso l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva;
- A.6 - Organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale;
- A.7 - Qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell'impianto e al programma temporale di manutenzione. Tali interventi dovranno essere descritti accuratamente in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato in cui sia indicata anche la loro quantificazione economica e la tempistica per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere.

Il punteggio potrà essere attribuito solo in presenza di impegno formale da parte del legale rappresentante della società, da riportare nella convenzione, a presentare fideiussione pari all'importo indicato, a garanzia della loro esecuzione, qualunque sia l'importo complessivo degli interventi previsti;

B) PARTE ECONOMICA:

La valutazione della convenienza economica, fermo restando che al concessionario potrà essere riconosciuto il contributo massimo stabilito a sostegno della gestione, si baserà sul criterio proporzionale delle offerte migliorative rispetto al canone minimo stabilito dalla Giunta Comunale e riportato nell'avviso pubblico. Nella definizione del canone minimo di concessione, la Giunta tiene conto della tipologia della struttura, delle dotazioni impiantistiche, dell'accessibilità, del tipo di disciplina sportiva prevalente in essa praticata e delle condizioni d'uso;

Art. 14

(Durata della concessione ed obblighi del concessionario)

1. La durata massima della concessione è fissata in **anni 7 (sette)**;
2. Qualora, durante il periodo dell'affidamento, il concessionario esegua significativi interventi, in aggiunta a quelli offerti in sede di gara, di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati ed approvati dall'Ente, la durata dell'affidamento potrà essere commisurata al valore dell'intervento e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa sostenuta;
3. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, secondo le modalità e caratteristiche definite nell'allegato A del presente regolamento.
4. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dalla Giunta Comunale. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune.
5. Al concessionario spetta:
 - a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione;
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d) la gestione del bar o punto di ristoro e delle attività commerciali di vicinato, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione;
- e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
- f) t) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune;

Art. 15

(Norme generali sulla manutenzione)

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'allegato A al presente regolamento (norme sulla manutenzione), di cui costituisce parte integrante;
3. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario (taglio e semina prato, taglio erba, potatura siepi, potatura alberi, cambio fiori, ecc.);
4. Le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sono a carico dell'Amministrazione Comunale, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare all'Ente la necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
5. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Ente, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dall'Ente, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia;
6. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Ente, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Ente potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
7. Nel caso in cui il concessionario intenda effettuare investimenti destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini sportivi sull'impianto in concessione, l'Ente potrà rilasciare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui secondo quanto stabilito dall'art.207 del d.lgs. n.267/2000 e s. m. e i. compatibilmente con la situazione finanziaria e giuridica dell'Ente stesso;
8. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Ente ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante dell'avviso pubblico;

Art. 16

(Divieto di sub concessione)

1. E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto al comma successivo;
2. E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo pari alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, previa comunicazione all'Ente e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Ente ed il soggetto gestore;
3. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile dell'Area Tecnica e preventivamente valutate e concordate con il concessionario.
4. Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo il Concessionario è obbligato ad ottenere i prescritti pareri, autorizzazioni, nulla osta e quant'altro necessario allo svolgimento delle attività presso le Pubbliche Amministrazioni ed Autorità competenti;

Art. 17

(Norme generali sulla vigilanza)

1. L'assegnatario in uso temporaneo gratuito ed il concessionario pluriennale a titolo oneroso sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:
 - a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
 - b) alla vigilanza ed all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il Comune di Acerno, attraverso l'Area Tecnica, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi;
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso temporaneo gratuito e sui concessionari pluriennale a titolo oneroso;

Art. 18

(Sanzioni, risoluzione e revoca della concessione)

1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso, la mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, la mancata effettuazione della pulizia, il mancato rispetto degli obblighi di custodia, il mancato rispetto degli obblighi di applicazione del piano tariffario, la mancata esposizione delle tariffe, il mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti per fatto imputabile al gestore, il mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà all'applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e con le modalità di cui all'art.7-bis del d.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., commisurate alla gravità delle inadempienze stesse;
2. Il Comune di Acerno dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:
 - a) i pagamenti dei canoni di concessione e delle utenze sono effettuati con ritardi superiori ai 6 (sei) mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;
 - b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - c) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al piano di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
 - d) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico;
 - e) nel caso di concessione ottenuta in presenza di un piano di rientro delle debitorie pregresse, il Concessionario non provveda ai pagamenti alle scadenze previste ed accordate; In questo caso l'Ente procederà alla riscossione della polizza posta a garanzia, salvo addebito di ulteriori danni;
3. Il Comune di Acerno, attraverso l'Area Tecnica, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21-quinquies della Legge 241/90 e s. m. e i.:
 - a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
 - b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
4. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione potranno essere esclusi dalla successiva gara per l'assegnazione di impianti sportivi;

Art. 19

(Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali)

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle tariffe che sono stabilite dalla Giunta Comunale secondo i criteri generali dettati dal presente Regolamento;
2. La Giunta Comunale nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli, la fruibilità da parte delle associazioni iscritte in albi comunali; A tal fine, qualora il criterio si riveli più vantaggioso per l'utilizzo diffuso, potranno essere presi a riferimento valori medi delle tariffe di utilizzo, sia pubbliche che private, di impianti e strutture analoghe e comparabili dei Comuni limitrofi;
3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive;

4. Le tariffe sono suscettibili di riduzioni da parte del concessionario, sia in sede di affidamento che in corso di gestione, previa comunicazione all'Ente;
5. Le tariffe in vigore sono esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti sportivi;
6. I concessionari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, potranno essere esclusi dalla successiva gestione ed assegnazione degli impianti sportivi;

Art. 20
(Rinvii)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:
 - a) per l'affidamento a terzi in concessione pluriennale a titolo oneroso della gestione degli impianti sportivi alla vigente normativa in materia di concessioni di servizi, all'art.90 comma 25 della Legge n.289/2002 e s. m. e i., alla conseguente Legge Regionale Campania N.18/2013 e s. m. e i.;
 - b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive al d.lgs. n.242/1999 e s. m. e i. ed all'art. 90 della Legge n.289/2002 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica;
 - c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
 - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di promozione sportiva;
 - e) per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente;
 - f) per le regole per l'uso e per l'accesso agli impianti sportivi si rimanda al disciplinare riportato nell'Allegato B al presente Regolamento;

Art. 21
(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

ALLEGATO A
(NORME SULLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI)

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato, come meglio descritte nel Piano di Manutenzione elaborato dall'Area Tecnica ed allegato al bando di gara.

Il Piano di Manutenzione dovrà essere visionato, accettato ed integralmente rispettato dal concessionario, che potrà proporre eventuali integrazioni migliorative.

Contenuto del Piano di Manutenzione è l'ordinaria manutenzione a carico del concessionario, che riguarda a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, piccole riparazioni localizzate di rivestimenti e pavimenti sia interni che esterni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
- c) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione parziale della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- d) riparazioni localizzate e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- e) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, reti, canestri, squadratura terreno di gioco, collocazione e manutenzione strisce di delimitazione dei campi di gioco, etc.;
- f) manutenzione ordinaria del verde, inclusa la potatura degli alberi il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata;
- g) riparazione e/o singola sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- h) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie;
- i) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- j) manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
- k) manutenzione degli impianti di condizionamento;
- a. verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
- l) oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- m) fornitura di presidi sanitari di pronto soccorso (cassetta medica), restando a carico dell'Ente la fornitura di presidi sanitari di emergenza quali defibrillatore, etc.;
- n) oneri connessi alla corretta manutenzione di presidi sanitari e di pronto soccorso anche forniti dall'Ente;

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Ente con addebito delle relative spese al concessionario.

E' fatto obbligo al concessionario di presentare, entro il mese di settembre di ciascun anno, la relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e l'aggiornamento del Piano di Manutenzione con il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest'ultimo potrà anche essere modificato dall'Ente nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza dello stesso.

ALLEGATO B
(NORME SULL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI)

SEZIONE A- Utilizzo ed accesso:

- 1.** I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura;
- 2.** E' vietato sub-concedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la sub-concessione comporta la revoca dell'assegnazione;
- 3.** Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti;
- 4.** I frequentatori devono essere muniti di documento d'identificazione ed a richiesta da parte della Direzione degli impianti lo devono esibire;
- 5.** In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti;
- 6.** E' vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato un successivo ingresso. Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà l'accompagnatore presente nell'impianto nel momento del danneggiamento;
- 7.** I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa;
- 8.** Tutti gli oggetti di vestiario dovranno essere depositati nel relativo guardaroba e/o armadietti in dotazione; la Direzione dell'impianto non risponde dell'eventuale mancanza di oggetti di proprietà lasciati nei locali di servizio. Gli accompagnatori dovranno pertanto controllare gli atleti anche negli spogliatoi. Gli spogliatoi d'uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e custodia;
- 9.** Gli oggetti ed il denaro rinvenuti nell'impianto verranno trattiene a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale saranno consegnati al Comando della Polizia Municipale;
- 10.** L'uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica; lo stesso dicasi per l'utilizzo di asciugacapelli.
- 11.** Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato;
- 12.** L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva;
- 13.** Ai frequentatori degli impianti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva;
- 14.** E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate al ristoro;
- 15.** E' vietato fumare in ogni luogo chiuso e/o aperto degli impianti sportivi;
- 16.** E' vietato l'accesso agli animali;
- 17.** E' vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza;
- 18.** E' vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo nelle aree dell'impianto sportivo non destinate a parcheggio;
- 19.** E' vietato fare fotografie e riprese filmate all'interno degli Impianti sportivi, salvo comunicazione alla Direzione dell'Impianto, la quale di volta in volta valuterà, secondo quanto previsto dal d.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", se accordare l'autorizzazione o meno.
- 20.** L'Ente, nella persona del gestore, si riserva il diritto di allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, dirigenti sportivi, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento dell'Impianto stesso;
- 21.** L'Ente si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extra sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà senza dover rimborsare alcun onere;

SEZIONE B - Impianti ed attrezzature sportive;

- 1.** Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell'Ente, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi, come ad esempio: lotta (materassini), scherma (pedane), ginnastica (tappeti ed attrezzi) etc., le società utilizzatrici, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie;
- 2.** I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività e/o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono;
- 3.** I predetti materiali non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con il gestore dell'impianto. L'Ente pertanto non potrà essere ritenuto responsabile per sottrazione, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare;
- 4.** Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l'impianto prima e dopo l'assegnazione in uso;
- 5.** Le sanzioni amministrative pecuniarie per tutte le violazioni alle norme del presente Allegato B sono quelle previste dall'art.7-bis del d.lgs. n.267/2000 e s. m. e i., da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta di €. 50,00;
- 6.** Coloro che non osservano le norme del presente Allegato B saranno inoltre allontanati subito dalla struttura;